

**Oggetto:** Ditta I.L.A.P. spa – C.F./ P.I. 00089960884

Autorizzazione, ex art.208 del d.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per l'attività di recupero R5, di rifiuti di plastica non pericolosi, presso l'impianto esistente ubicato nella Zona Industriale II Fase viale 10 n.4 del Comune di Ragusa, in catasto urbano al fg.143/A part.53, già autorizzato per le operazioni R13-R3, ai sensi dell'art.216 del dlgs 152/2006 con A.U.A. 01/2017 e P.A.U. 06/2017 del 02/02/2017.

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA**

**Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità**

**Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con decreto legislativo n. 455 del 15 maggio 1946 convertito con legge Costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948;
- Visto il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo Unico delle leggi sanitarie”;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1962, n.642 e ss.mm.ii., recante “Disciplina dell'imposta di bollo”;
- Vista la Legge Regionale 24 agosto 1993, n. 24 che disciplina la “Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi”;
- Vista la Legge Regionale 24 agosto 1993, n. 24 “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 5 settembre 1990, n. 35, e 15 maggio 1991, n. 20, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali”, atteso che, in base al parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 4, che cita testualmente: restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991;
- Visto il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai D.M. Ambiente 9 gennaio 2003, D.M. Ambiente 27 luglio 2004 e D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186, nonché il Decreto n.161 del 10 agosto 2012;
- Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente del 28/4/98, n. 406, recante il regolamento di attuazione della direttiva dell'Unione europea, relativo alla regolamentazione delle modalità operative e di funzionamento dell'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti nelle varie fasi;
- Vista la delibera del Comitato nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 16/7/1999, e ss.mm.ii., relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- Vista la Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19, “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”, la quale ha istituito il “Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti”;
- Vista la Legge regionale 08 Aprile 2010, n. 9 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e ss.mm.ii., che individua, tra l'altro, il ramo di Amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'articolo 208 del decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, anche per le categorie previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n.152/2006;
- Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”;

D.D.S. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- Visto il D.D.G. n. 232 del 28 maggio 2013 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale sono state attribuite all'ex Servizio 8 (oggi Servizio 6) di questo Dipartimento le competenze al rilascio delle Autorizzazioni di cui al combinato disposto dagli artt. 29-ter e seguenti, esclusivamente per le categorie di attività individuate al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto legislativo n. 152/2006, e dall'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006;
- Visto il D.P.Reg. del 05/4/2022, pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art.13 co.3 della l.r. 3/2016;
- Visto il D.P.Reg. n. 4345 del 16/10/2023 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito all'ing. Calogero Giuseppe Burgio l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- Visto il D.D.G. n. 1251 del 12/10/2023 con il quale il Dirigente Delegato del DAR ha conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 6, "Autorizzazione Rifiuti", all'ing. Francesco Arini;
- Visto il D.D.G. n. 1467 del 21/11/2023 con il quale l'ing. Francesco Arini è stato delegato ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. e) ed f) rientranti nella competenza della relativa struttura;
- Vista l'Ordinanza Commissariale 07/12/2001 del Vicecommissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia – Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
- Vista l'ordinanza del Commissario delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia del 02 dicembre 2003, n. 2196, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137";
- Visto il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", come da ultimo modificato dal decreto Legislativo 30 luglio 2020, n. 102;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 gennaio 2007 "Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- Visto il Decreto Assessoriale 09 agosto 2007, n. 176/GAB dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con il quale è stato approvato il "Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria e dell'ambiente";
- Visto il D.D.G. n. 92 del 21 agosto 2007 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza dei servizi di questo Dipartimento";
- Visto il Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Visto il D.M. 17 dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- Vista la Legge Regionale 8 aprile 2010, n.9 recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- Visto il D.Lgs. n.159 del 06 settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia", e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al d.lgs.218 del 15 Novembre 2012;
- Vista la disposizione commissariale (ex O.P.C.M. n.3887) del 31 luglio 2012 n.81 con la quale è stato approvato il "Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia";
- Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 maggio 2015 n.100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza relativa al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" dell'11 luglio 2012;

D.D.S. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 01 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.”;
- Vista la decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01/06/2015;
- Vista la Legge 22 maggio 2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”;
- Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 21 aprile 2017, n. 10 “Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”;
- Visto il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.”;
- Vista la circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21/01/2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- Vista la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale” ed in particolare l’art. 36: spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi e autorizzativi;
- Vista la Legge Regionale 21 maggio 2019, n.7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;
- Visto il Decreto Legislativo 03 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";
- Vista la nota prot. n. 11272/GAB del 20/11/2020 avente per oggetto “Gestione Integrata dei Rifiuti, Ubicazione e distanze impianti, L.R. 9/2010 art.17, Problematica interpretativa”;
- Visto il decreto del Presidente della Regione 12 marzo 2021, n. 8 di approvazione del “Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”;
- Visto il decreto del Presidente della Regione 05 aprile 2022, n. 9, di approvazione del Regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell’art. 13 comma 3 della Legge Regionale n. 3/2016;
- Vista la L.R. n. 9 del 29/07/2023, al comma 3, dell’art. 15 “Modifiche e abrogazioni di norme”, recante la modifica al comma 3 dell’art.17 della L.R. n.9/2010 e s.m., concernente la realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, in termini di distanza dai centri abitati, a prescindere dalla classificazione urbanistica delle aree in cui sono ubicati;
- Vista la L.R. n. 25 del 21/11/2023, al comma 10, dell’art. 22 “Disposizioni finanziarie varie. Modifiche e abrogazioni di norme”, recante l’abrogazione del comma 3 dell’art.15 della L.R. n.9 del 27 luglio 2023, concernente la realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, in termini di distanza dai centri abitati, a prescindere dalla classificazione urbanistica delle aree in cui sono ubicati;
- Visto il P.T.P.C.T. - Aggiornamento 2022-2024 “Rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”, adottato con decreto del Presidente della Regione n. 517/GAB del 07 marzo 2022;
- Premesso Che con pec del 10.07.2020, assunta al prot. n.28081 del 13/7/2020 di questo Dipartimento, la ditta I.L.A.P. spa ha richiesto l’autorizzazione ai sensi dell’art.208, per il recupero rifiuti non pericolosi, in un impianto esistente, ubicato nella Zona Industriale II Fase viale 10 n.4 del Comune di Ragusa, facendo presente di essere in possesso dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006, per l’esercizio delle operazioni di messa in riserva e recupero R13 ed R3 (**P.A.U. n.06/2017 del 02/02/2017**), rilasciata dal S.U.A.P. della città di Ragusa, altresì, comprensiva di:
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue, dei servizi igienici degli uffici, acque di prima pioggia ed in esubero dai processi di lavorazione (previo trattamento), da immettere nella Pubblica Fognatura nel rispetto del D.M. 12/06/2003 n. 185;
  - comunicazione previsione d’impatto acustico determinato dallo svolgimento delle attività;
  - comunicazione in materia di rifiuti destinato al riciclaggio di polietilene mediante trasformazione in materie plastiche in forme primarie, di cui all’art.216 del d.Lgs. 152/2006 per le attività di recupero di rifiuti non pericolosi R13 ed R3, per i rifiuti e le quantità di seguito riportati:

Tipologia	Descrizione	CER	Operazioni di recupero /quantità		
6.1 6.1.3	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica	020104 – 150102 200139 – 191204 170203	R3 R13	t/a	20.000
6.2 6.2.3	Sfridi, scarti, polveri	070213 – 120105 160119 – 160216 160306 - 170203	R3 R13	t/a	499
Potenzialità di stoccaggio t.		11.000	Potenzialità impianto t/a		20.499
			Media giornaliera t/gg		46

Visti

gli elaborati progettuali allegati all'istanza, con i quali la Ditta propone, nel rispetto di quanto autorizzato col **P.A.U. n.06/2017 del 02/02/2017**, la ridefinizione delle superfici destinate alla messa in riserva di rifiuti di plastica (R13) e l'integrazione dell'autorizzazione per l'attività di recupero degli inerti derivanti dalle attività di lavaggio della plastica (R5), ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come modificato dalla Legge n. 128 del 02.11.2019, allegando:

1. istanza con richiesta di autorizzazione ai sensi art.208 del d.Lgs.152/2006, a firma del Presidente del C.d.A della ditta I.L.A.P. S.p.a.;
  2. modello 2- dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA, dalla quale si evince l'iscrizione presso il registro delle imprese di Ragusa col n.REA RG-45852, la costituzione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e l'elenco dei Soci Azionari;
  3. mod.3-dichiarazione sostitutiva familiari conviventi;
  - 4.titoli di proprietà;
  - 5.documento di riconoscimento Logianve Giovanni;
  - 6.TAV-01 Corografia-Azzonamento-PRG-Vincoli;
  - 7.TAV-02 Planimetria generale insediamento e messa in riserva R13;
  - 8.TAV-03 Planimetria generale impianti;
  - 9.TAV-04 Planimetrie Antincendio;
  - 10.TAV-05 Planimetria impianto recupero aggregato R5;
  - 11.TAV-06 Planimetria regimentazione acque e scarichi;
  - 12.TAV-07 Schema a blocchi attività di recupero R13 - R3 - R 5;
  - 13.TAV-08 Planimetria Georeferenziata;
  - 14.Mappa Catastale;
  - 15.Relazione Geologica;
  - 16.Relazione Tecnica, datata 30/06/2020, corredata da
    - All.1 A.U.A. 01/2017 del 16/01/2017 e P.A.U. n.06/17 del 02/02/2017(D.P.R. n.160/2010) rilasciato dal S.U.A.P. di Ragusa, concernente l'autorizzazione allo scarico acque meteoriche e servizi igienici nella pubblica fognatura, comunicazione impatto acustico e autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero R3 ed R13 (art. 216 d.Lgs. 152/2006);
    - All.2 Parere A.R.T.A. prot. 29321 del 01/07/2013(art.20 d.Lgs. 152/2006) di Non Assoggettabilità alla procedura V.I.A.;
    - All.3 Abitabilità del 07.12.1978 e Agibilità del 08.11.2007 rilasciate dal Comune di Ragusa;
    - All.4 Certificazione ISO 14001:2015 n.9191.ILAP e ISO 9001:2015 n.9190.IL02;
    - All.5 Certificato di conformità prodotto EN 132042 n.0474-CPR-0945;
    - All.6 Certificato di destinazione urbanistica del 20/02/2020 rilasciato dal comune di Ragusa;
    - All.7 Attestazione rinnovo periodico antincendio prot. 4526 del 28/05/2018 rilasciato dal Comando dei VV.F. di Ragusa;
  - 17.dichiarazione sostitutiva di notorietà tecnico redattore del progetto in esame;
  - 18.dichiarazione sostitutiva di certificazione rapporti di coniugio;
- Vista la nota prot. n. 25916 del 01/07/2021, con la quale questo Dipartimento ha convocato Conferenza dei Servizi per il giorno 28/07/2021, invitando gli Enti interessati, onerando la ditta a fornire la documentazione progettuale da sottoporre alle valutazioni di competenza;
- Vista la pec del 02/07/2021 (prot.DRAR n.26128 del 05/7/2021), tramite la S.A.C. Srl (società di consulenza incaricata), con la quale la ditta I.L.A.P. spa, ha inoltrato agli Enti di competenza invitati alla C.d.S. succitata, la documentazione progettuale di cui al superiore elenco;
- Vista la nota dell'ASP7 di Ragusa -S.Pre.S.A.L. prot. 2923/21/S.Pre.S.A.L. del 16/07/2021 (prot.DRAR n. 27855 del 10/07/2021), con la quale ha espresso "Parere Favorevole al progetto";

D.D.S. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- Vista la nota del Comando dei VV.F. di Ragusa prot. 5218 del 12/07/2021 (prot. DRAR n. 27080 del 20/07/2021), di richiesta chiarimenti ed integrazioni al progetto;
- Vista la nota prot. n. 30218 del 02/08/2021, con la quale questo Dipartimento, a causa di un blackout informatico, data dello svolgimento della C.d.S., ha riconvocato gli Enti per il giorno 05/08/2021;
- Vista la nota del Comando dei VV.F. di Ragusa prot. 6025 del 04/08/2021, pervenuta via pec tramite la S.A.C. Srl (prot. DRAR n. 30792 del 05/08/2021), con la quale ha comunicato che "... le modifiche descritte dalla documentazione tecnica non rappresentano un aggravio delle preesistenti condizioni di rischio né un aumento delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco";
- Vista la nota dell'ARPA Sicilia prot. n.40235 del 05/08/2021 (prot. DRAR n. 30814 del 05/08/2021), con la quale, in merito alla convocazione della C.d.S. per il giorno 5 Agosto 2021, ha comunicato che "... visto il preavviso inadeguato questa Agenzia non potrà partecipare.";
- Visto il verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il 05/08/2021 in via telematica, nel corso della quale sono stati acquisiti i seguenti pareri:  
**ARTA – Dip. Ambiente STA RG/SR**, nessun parere pervenuto;  
**ARPA Sicilia**, ha comunicato assenza, nota n.40235\_5/8/2021(prot.DRAR n. 30814 del 5/8/2021);  
**SRR Ragusa Provincia**, nessun parere pervenuto;  
**ASP 7 - Ragusa – Serv. Sanità Pubblica**, ha preannunciato la formalizzazione di parere positivo;  
**ASP 7 - Ragusa – S.Pre.S.A.L.**, ha espresso parere favorevole al progetto, nota prot. n. 2923/21 del 16/7/2021(prot.DRAR n.27855 del 19/7/2021);  
**Libero Consorzio Comunale di Ragusa Settore Ambiente**, ha preannunciato parere favorevole;  
**Comune di Ragusa – Ufficio Tecnico**, ha espresso parere favorevole, da formalizzare;  
**Comune di Ragusa – SUAP**, ha comunicato la non partecipazione, nota prot. n. 97004 del 22/7/2021 (prot. DRAR n.28821 del 22/7/2021);  
**Comune di Ragusa – Sindaco**, nessun parere pervenuto;  
**Comando Provinciale VV.F. di Ragusa**, esito favorevole "... le modifiche descritte dalla documentazione tecnica non rappresentano un aggravio delle preesistenti condizioni di rischio né un aumento delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco", prot. n. 6025 del 4/8/2021 (prot.DRAR n. 30792 del 5/8/2021);
- Vista la nota prot. n. 31499 del 12/08/2021, con la quale questo Dipartimento ha trasmesso il sopraccitato Verbale della C.d.S. agli Enti invitati, con l'avvertenza che, trascorsi 5 giorni dalla notifica, lo stesso si intenderà approvato e sottoscritto;
- Vista la pec del 03/09/2021 (prot.DRAR n.33799 del 03/9/2021), con la quale la ditta I.LA.P. spa, ha integrato, quanto richiesto in seno alla C.d.S. tenutasi il 05/8/2021;
- Vista la nota dell'ARTA Sicilia prot. n.61075 del 10/09/2021 (prot. DRAR n. 34791 del 10/09/2021), con la quale, invitava la Ditta a far pervenire ulteriore documentazione;
- Vista la pec del 30/9/2021(prot.DRAR n.37529 del 30/9/2021), con la quale la ditta I.LA.P. spa, ha integrato Relazione Ambientale di cui al Decreto M.A.T.T.M. n.52/2015;
- Vista la nota dell'ARTA Sicilia prot. n.67221 del 05/10/2021 (prot. DRAR n. 38262 del 06/10/2021), con la quale, dal riscontro della documentazione pervenuta da parte della ditta I.LA.P. spa, ha accertato che il progetto proposto dalla Ditta non rientra tra le tipologie elencate nel D.Lgs. 152/06 P-II all.III e IV, escludendolo dalle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA;
- Vista la nota, dell'ARPA Sicilia prot. n.57687 del 11/11/2021 (prot. DRAR n. 34791 del 10/9/2021), con la quale, ha invitato la Ditta, a far pervenire ulteriore documentazione;
- Vista la nota, pervenuta via Pec il 22/11/2021, dall'ASP di Ragusa Servizio SIAV prot. n.1042 del 05/08/2021 (prot. DRAR n. 45255 del 22/11/2021), con la quale ha emesso il proprio, seguente parere "...si confermano i pareri precedentemente espressi, fatte salve eventuali competenze autorizzative di altre amministrazioni. E che in ogni caso vengano attuati tutti i possibili accorgimenti idonei ad eliminare emissioni di polveri, sostanze odorigene e la proliferazione di insetti o altri infestanti...";
- Vista la pec del 21/01/2022 (prot.DRAR n.2451 del 21/01/2022), con la quale la ditta I.LA.P. spa, in riscontro alla superiore nota dell'ARPA, integrava la seguente documentazione:
- Lettere d'intenti acquisto aggregato (all.01);
  - Parere ASP SIAV PROT 1042-iaV del 05-08-2021 (all.02);
  - Specifiche commerciali rifiuti lavorati (all.03);
  - IPPR Kiwa Certificato PSV (all.04);
  - Schema a blocchi bilancio di massa (all.05);

D.D.S. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- Relazione dimensionamento impianto prima pioggia (all.06);
  - Relazione progetto vasche e fitodepurazione (all.07);
  - Progetto modifica acque prima pioggia (all.08);
  - Schema a blocchi consumi idrici (all.09);
  - Certificato analisi acqua reflua industriale prima della depurazione (all.10);
  - Elaborato fotografico aree esterne (all.11);
  - Elaborato fotografico impianti recupero plastica (all.12);
  - PGO Rev00 (all.13);
  - PMC Rev01(all.14);
  - Relazione integrativa Arpa, datata 11/01/2022;
- Vista la pec del 26/01/2022 (prot.DRAR n.2968 del 26/01/2022), con la quale la ditta I.L.A.P. spa, a seguito di segnalazione da parte dell'Ufficio Protocollo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, causa illeggibilità di alcuni documenti trasmessi, ritrasmetteva la documentazione sopra elencata;
- Vista la nota prot. n. 16422 del 06/05/2022, con la quale questo Dipartimento, sollecitava agli Enti invitati alla C.d.S. del 05/08/2021 a rilasciarne il parere di competenza;
- Vista la nota prot. n. 16447 del 06.05.2022, con la quale questo Dipartimento, chiedeva chiarimenti all'ASP 7 DI Ragusa Servizio S.I.A.V., concernenti il parere emesso rilasciato a seguito della C.d.S. del 05.08.2021 prot. 1042/iav del 05.08.2021, pervenuto a questo Dipartimento tramite pec del 22/11/2021 dallo stesso Servizio e successivamente inoltrato dalla Infosac srl con pec del 21/01/2022, il cui contenuto non risultava coincidere;
- Vista la pec del 22/06/2022 (prot.DRAR n.22810 del 22/6/2022), con la quale la ditta I.L.A.P. spa, nel riferire di un incontro del 10/06/2022 con Arpa e Libero Consorzio Comunale di Ragusa, inoltrava nuovi elaborati agli Enti richiedenti, di cui al seguente elenco;
- Relazione con i chiarimenti richiesti datata 16/06/2022;
  - Planimetria generale insediamento e messa in riserva R13\_TAV-02 (rev. n.01 del 13/06/2022);
  - Planimetria regimentazione acque e scarichi\_TAV-06 (rev. n.01 del 13/06/2022);
- Vista la nota, pervenuta via Pec il 19/07/2022, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa – Settore 6° Ambiente e Geologia prot. n.14598 del 19/7/2022 (prot. DRAR n. 26346 del 19/7/2022), con la quale esprimeva il proprio, “...*parere favorevole*, indicando:
- 1) Ridefinizione delle aree di messa in riserva dei rifiuti di plastica (R13);*
- 2) Alla prosecuzione dell'attività R3 ove i quantitativi di rifiuti di plastica trattabili annualmente restano invariati e ammontano a 20.499 tonn. in conformità a quanto indicato nei provvedimenti di esclusione V.I.A. prot. n. 29321 dello 01/07/2013 e successiva rettifica prot. n. 34435 dello 08/08/2013 e fino a 56 tonn/giorno...;”*
- ed in merito al recupero della frazione inerte R5, all'origine della plastica lavorata, a condizione che “...*tale rifiuto non provenga dall'attività di demolizione e manutenzione di opere edili e infrastrutturali ma provenga da attività agricola (muta delle serre) ...”;*
- Vista la nota, pervenuta via Pec il 02/11/2022, da parte di ARPA Sicilia prot. 57553/2022 (prot. DRAR n. 39259 del 02/11/2022), con la quale, a seguito dell'incontro tra le parti tenutosi in data 10/06/2022, invitava la Stessa a far pervenire ulteriore documentazione, fornendo puntuali indicazioni;
- Vista la pec del 29/12/2022 (prot.DRAR n.48297 del 29/12/2022) con la quale la ditta I.L.A.P. spa, nel riferire di un incontro suddetto parere da parte di Arpa, inoltrava la seguente documentazione:
- Schema a blocchi impianto aggregato\_TAV-09 rev. 01 (all.01);
  - PMC rev. 02 (all.02);
  - Scheda di sicurezza PAC18 flocculante (all.03);
  - Relazione Tecnica Sistema Gestione Aggregato rev.00 (all.04);
  - Stralcio documentazione sistema FPC EN13242 (all.05);
  - Modello Marcatura CE e DoP ILAP (all.06);
  - Relazione integrativa impianto recupero R5 e percorso acque (all.07);
  - Relazione integrativa Arpa del 22/12/2022;
- Vista la pec del 09/3/2023 (prot.DRAR n.13132 del 09/3/2023), con la quale la ditta I.L.A.P. spa, ad ulteriore integrazione, inoltrava la seguente documentazione:
- PMC rev. 03;
  - Relazione integrativa Arpa dell'08/3/2022;
- Vista la nota, pervenuta via Pec il 10/3/2023, da parte di ARPA Sicilia prot. 12908/2023 (prot. DRAR n. 13280 del 10/3/2023), con la quale, emetteva proprio parere;

D.D.S. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- Vista la nota, pervenuta via Pec il 13/3/2023, da parte di ARPA Sicilia prot. 13188/2023 (prot. DRAR n. 13447 del 13/3/2023), con la quale, a sostituzione del parere sopracitato, emetteva un nuovo parere, integrato di ulteriori contenuti;
- Vista la nota, pervenuta via Pec l'08/5/2023, dell'ASP di Ragusa Servizio SIAV, (prot. DRAR n. 21922 dell'08/05/2023), con la quale chiarisce "...In riferimento alla CdS Istruttoria di giorno 5 Agosto 2021 prot.n° 1042/Iav del 5/08/2021 (Prot. DRAR 45255 del 22/11/2021) si conferma parere FAVOREVOLE espresso in data 5/08/2021 .....";
- Vista la nota dell'ARTA Sicilia prot. n.65394 del 04/09/2023 (prot. DRAR n. 40018 del 04/09/2023), con la quale, ha espresso parere favorevole con condizioni, ai sensi dell' art.269 del d.Lgs. 152/2006;
- Preso Atto dei pareri endoprocedimentali resi nella fase istruttoria, come di seguito richiamati:
- **ASP7 di Ragusa -S.Pre.S.A.L.** Nota prot. 2923/21/S.Pre.S.A.L. del 16/07/2021 (prot.DRAR n. 27855 del 10/07/2021), recante Parere Favorevole al progetto;
  - **Comando dei VV.F. di Ragusa**, nota prot. 6025 del 04/08/2021 (prot. DRAR n. 30792 del 05/08/2021), con la quale ha comunicato che "... le modifiche descritte dalla documentazione tecnica non rappresentano un aggravio delle preesistenti condizioni di rischio né un aumento delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco";
  - **ARTA Sicilia** Nota prot. n.67221 del 05/10/2021 (prot. DRAR n. 38262 del 06/10/2021), con la quale, ha escluso il progetto proposto dalla Ditta dalle tipologie elencate nel D.Lgs. 152/06 P-II all.III e IV, escludendolo dalle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA;
  - **Libero Consorzio Comunale di Ragusa – Settore 6° Ambiente e Geologia** Nota prot. n.14598 del 19/7/2022 (prot. DRAR n. 26346 del 19/7/2022), con la quale, in merito al progetto di modifica dell'impianto proposto dalla ditta I.L.A.P. spa, ha espresso parere favorevole alla prosecuzione dell'attività, che lo Stesso aveva già autorizzato con A.U.A. 01/2017 e P.A.U. 06/2017 del 02/02/2017, che risultante già integrata dell'**Autorizzazione allo scarico per le acque reflue, alla Parte III, sez. II, tit. IV, capo II del D.lgs. 152/2006** (lettera a, c. 1 art. 3 DPR n.59 del 13/3/2013), da immettere nella Pubblica Fognatura, e della **Comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art.8, c.4 Legge n.447 del 26/10/1995** (lettera e, c.1 art.3 DPR n.59 del 13/3/2016), come da D.D.n.97/2017, di adozione dell'A.U.A. n.01/2017;
  - **ARPA Sicilia** Nota prot. 13188/2023 (prot. DRAR n. 13447 del 13/3/2023), con la quale, ha emesso un nuovo parere, a sostituzione del precedente, integrato di ulteriori contenuti;
  - **ASP di Ragusa Servizio SIAV**, (prot. DRAR n. 21922 dell'08/05/2023), con la quale ha confermato il parere Favorevole espresso con Nota prot. n° 1042/Iav del 5/08/2021;
  - **ARTA Sicilia** Nota prot. n.65394 del 04/09/2023 (prot. DRAR n. 40018 del 04/09/2023), con la quale, ha espresso parere favorevole con condizioni, all'*autorizzazione alle emissioni ex art.269 del d.Lgs. 152/2006*;
- non risultano pervenuti i pareri da parte di:
- Comune di Ragusa (Sindaco, Uff. tecnico);
  - SRR di Ragusa Ato7;
- Vista la nota prot. n.31499 del 12/08/2021, inoltrata via pec il 12/8/2021, con la quale questo Dipartimento ha notificato, a tutti gli Enti preposti partecipanti, il Verbale della C.d.S. del 05/8/2021;
- Vista la nota prot.10062 del 26/02/2024, questo Dipartimento, ha convocato Conferenza di Servizi decisoria in modalità asincrona per il giorno 28 febbraio 2024, notificando i pareri pervenuti a tutti gli Enti preposti invitati;
- Considerato che alla data della presente, non risulta pervenuta alcuna contestazione (c.1 art.14quater L.241/90);
- Precisando Che ai sensi dell'art.19 comma 6 della legge regionale n.7/2019 e ss.mm.ii., è ritenuto acquisito l'assenso senza condizioni, degli Enti/Amministrazioni convocati, il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione o abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non pertinenti alla CdS e che pertanto, ai sensi del c.7 art.14ter della L.241/90, questo Dipartimento ritiene definitivamente acquisiti i pareri favorevole di:
- Comune di Ragusa (Sindaco, Uff. tecnico);
  - SRR di Ragusa Ato7;
- Vista la nota prot.10062 del 26/02/2024, con la quale questo Dipartimento, ha convocato Conferenza di Servizi decisoria in modalità asincrona per il giorno 28 febbraio 2024 (c.1 art.14-bis L.241/90);
- Preso Atto che tutti i pareri pervenuti, anche ai sensi del c.7 art.14ter della L.241/90, hanno avuto esito favorevole, questo Dipartimento ha determinato di concludere la conferenza dei servizi decisoria con

D.D.S. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- esito FAVOREVOLE (c.5 art. 14-bis L. 241/90), notificando i pareri pervenuti a tutti i convenuti;
- Visto il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- Visto il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani e la Confindustria Sicilia;
- Considerato che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del d.lgs.159/2011, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- Visto il Patto di integrità intercorrente tra l'Amministrazione e la Ditta I.L.A.P. S.p.A., sottoscritto digitalmente e trasmesso dalla Ditta, assunta al prot. 16247 del 03/04/2024 del DRAR, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli, parte integrante del presente decreto;
- Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, per i rapporti di non coniugio con i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;
- Vista la ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa effettuato in data 29/03/2024;
- Preso atto che la Ditta I.L.A.P. S.p.A., con sede nel Comune di Ragusa Zona - Industriale II Fase viale 10 n.4, P.I.00089960884 risulta iscritta nella "White-list" della Prefettura di Ragusa fino al 17/01/2025;
- Considerato che, oltre ai casi in cui "ope legis" è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs.159/2011, e ss.mm.ii.;
- Ritenuto di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato d.lgs.152/2006, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

Tutto quanto sopra premesso;

## **DECRETA**

### **Art.1**

Ai sensi dell'art.208 del d.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., è rilasciata in favore della Ditta I.L.A.P. S.p.A., l'autorizzazione per la durata di 10 anni, dalla data di rilascio, per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti di plastica non pericolosi, di cui alle operazioni R13, R3 ed R5, presso l'impianto esistente, ubicato nella Zona Industriale II Fase viale 10 n.4 del Comune di Ragusa, in catasto urbano al fg.143/A part.53, esteso circa 56.000 mq.;  
la presente Autorizzazione è rinnovabile presentando istanza entro 180 giorni dalla scadenza, ai sensi del comma 12;

### **Art.2**

Il presente decreto costituisce nuova autorizzazione, con la quale si autorizzano le operazioni R13, R3, ed R5 degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e le attività finalizzate alla modifica dell'impianto esistente secondo le previsioni di cui al progetto allegato all'istanza;

Ai sensi dell'art.208, comma 6, del d.lgs.152/2006, e ss.mm.ii, la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

### **Art.3**

La potenzialità massima autorizzata, per le operazioni di messa in riserva R13 e recupero R3, oltre al recupero R5 di inerti, terra e sabbia, secondo quanto riportato in progetto, è così ripartita:

- Potenzialità di stoccaggio dell'impianto (R13) 11.000 tonnellate;
- Capacità di messa in riserva (R13) massima di rifiuti non pericolosi 20.499 tonn/anno;
- Capacità produttiva (R3) di rifiuti non pericolosi: 56 tonn/giorno calcolata su 365 g/a;
- Capacità produttiva Annuale di aggregato prodotto (R5) di 3.300 t e produttiva media giornaliera (R5) di 9 t;



**Art.4**

Sono ammessi all'impianto, per svolgere le operazioni R13, R3 di cui all'allegato "C" alla parte IV del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii, i seguenti rifiuti non pericolosi:

EER	ELENCO DA AUTORIZZARE	Operazioni Consentite	
		R13	R3
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13	R3
07 02 13	Rifiuti plastici	R13	R3
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici	R13	R3
16 01 19	Plastica	R13	R3
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215	R13	R3
16 03 06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	R13	R3
15 01 02	Imballaggi in plastica	R13	R3
17 02 03	Plastica	R13	R3
19 12 04	Plastica e gomma	R13	R3
20 01 39	Plastica	R13	R3

**Art.5**

L'operazione di recupero R5 implementata sugli scarti della lavorazione di recupero R3, consentirà il recupero di inerti per la produzione di aggregati con l'attesa di caratteristiche conformi alle vigenti norme tecniche e in particolare alla norma UNI EN 13242:2005.

Ove tali scarti, dopo il trattamento subito con l'operazione R5, ricadano nella definizione di rifiuto potranno essere identificati con il codice EER 19 08 14.

**Art.6**

L'autorizzazione unica, comprensiva delle modifiche apportate per le quali il presente provvedimento è da intendersi quale nuova autorizzazione, per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152.2006, di cui al presente provvedimento sostituisce le seguenti autorizzazioni:

**Autorizzazione allo scarico per le acque reflue, di cui alla Parte Terza, sez. II, tit. IV, capo II del D.lgs. 152/2006** e (lettera a, comma 1 art. 3 DPR n.59 del 13/3/2013), da immettere nella Pubblica Fognatura, come da parere favorevole con prescrizioni, prot. n.161 del 02/01/2017 del Servizio 1 del Settore VI del Comune di Ragusa (parte integrante della Determina Dirigenziale n.97/2017 di adozione dell'A.U.A. n.01/2017), concernente:

- Acque reflue civili provenienti dagli uffici presenti all'interno dell'attività;
- Acque reflue provenienti dal processo di lavorazione dell'impianto produttivo di lavaggio del film di polietilene, previo trattamento di depurazione, vengono inviate al circuito di riutilizzo, o, in caso di esubero della portata, avviate, ormai depurate, nella Pubblica Fognatura;
- Acque reflue provenienti, in esubero, dal processo di essiccazione raccolte nelle vasche di fitodepurazione e avviate alla vasca operativa per il processo;
- Acque reflue provenienti dai piazzali (acque di prima pioggia), le quali previo trattamento in disoleatore, vengono avviate, insieme alle acque di lavaggio, al processo di depurazione per il riutilizzo nel ciclo produttivo;

**Comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art.8, c.4 Legge n.447 del 26/10/1995** (lettera e, comma 1 art.3 DPR n.59 del 13/3/2016), integrata nella Determina Dirigenziale n.97/2017 di adozione dell'A.U.A. n.01/2017;

**Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al tit. I della parte quinta del D.lgs. 152/2006**, di cui al parere endoprocedimentale prot. 65394 del 04.09.2023 da parte del Servizio 1 DAR (prot. DRAR n.40018 del 04/09/2023), recante esito favorevole, nel quale non sono state evidenziate emissioni convogliate o diffuse, in atmosfera, passibili di specifica autorizzazione;

**Comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art.216 del D.Lgs. 152/2006**, per l'attività di recupero R3 ed R13 relativa all'impatto acustico di cui all'art.8, c.4 Legge n.447 del 26/10/1995 (lettera g, comma 1 art.3 DPR n.59 del 13/3/2016), parte integrante della Determina Dirigenziale n.97/2017 di adozione dell'A.U.A. n.01/2017;

**Art.7**

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettati tutti i seguenti limiti e prescrizioni generali:

1. l'attività deve essere svolta nel rispetto del d.lgs. n. 152/2006 e delle norme ad esso connesse;
2. il Gestore deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate secondo le seguenti modalità:

- a. tutti i rifiuti in ingresso devono entrare in impianto accompagnati dalla “scheda descrittiva del rifiuto” per caratterizzazione di base, che dovrà certificare la presenza o l’assenza di sostanze pericolose mediante idonea procedura gestionale, sulla base delle seguenti informazioni:
  - i. provenienza ciclo produttivo;
  - ii. materie prime impiegate;
  - iii. eventuali esiti di autocontrollo;
  - iv. informazioni merceologiche o analitiche o altra documentazione specifica;
- b. il campionamento, le analisi e la compilazione della scheda descrittiva, effettuate a cura del titolare dell’impianto dei rifiuti, sono prodotti, se richiesto dalla normativa vigente per i rifiuti con i codici CER speculari, almeno in occasione del primo conferimento dell’impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
- c. il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto ed al Gestore. Per il campionamento si devono applicare le norme UNI 10802;
- d. le analisi devono essere effettuate da un laboratorio accreditato e si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- e. le certificazioni di non pericolosità dei rifiuti e le analisi devono essere conservate presso la Ditta, autorizzata con il presente provvedimento, a disposizione dell’autorità di controllo per un periodo di cinque anni;
3. le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti dovranno rispettare i requisiti di cui alla Circolare n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
4. tutte le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti che possono generare polveri diffuse devono essere gestite conformemente a quanto previsto nell’Ordinanza Commissariale 07/12/2001;
5. i nastri trasportatori e i macchinari in grado di produrre polveri e/o vapori (ad es., mulini, trituratori, estrusori, ecc.) devono essere carterizzati, ove occorra e ove tecnicamente ed economicamente possibile, e deve esserne garantita la funzionalità;
6. il periodo massimo di messa in riserva dei rifiuti in impianto è pari ad 1 anno;
7. lo scarico delle acque reflue destinate alla fognatura deve rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tab. 3, allegato 5 alla parte III del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
8. le acque reflue trattate e riutilizzate nel processo produttivo dovranno rispettare i limiti di cui alla tabella del D.M. 12/6/03 n. 185(cfr. nota **ARPA** prot.13188/2023-prot.DRAR n.13447 del 13/3/2023 e A.U.A. n.1/2017);
9. il Gestore deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall’art.28, comma 2, della Legge Regionale n. 3/2000.
10. l’esercizio dell’attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti, dal d. lgs. n. 152/2006 per i soggetti che effettuano l’attività di recupero rifiuti;
11. è fatto salvo l’obbligo di adeguamento degli impianti con l’eventuale evolversi della normativa di settore;
12. il funzionamento degli impianti dovrà avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione previste nel progetto approvato e mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente decreto;
13. è fatto obbligo al Gestore di predisporre prima dell’inizio delle attività, il Piano di Emergenza Interno (PEI) di cui all’art.26-bis del Decreto legge 04/10/2018 n.113 convertito nella Legge 1 dicembre 2018 n.132;
14. per la gestione dell’impianto devono essere rispettati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori, per i quali si prescrive che il DVR sia aggiornato secondo le modifiche autorizzate con il presente provvedimento; lo S.Pre.S.A.L. territorialmente competente, quale organo di vigilanza e controllo, è onerato dei compiti verifica, anche in applicazione del presente provvedimento, del rispetto dei limiti (TLV e TWA) derivanti dalla re-immissione delle arie esauste filtrate nell’ambiente di lavoro, con specifico riferimento alle sostanze inquinanti considerate negli elaborati di progetto:

Sostanze	Val.lim.esp. professionale ppm	
Propanolo	200,0	(TLV-TWA)
Propanale	20,0	TLV-TWA)
Etilene ossido	1,0	TLV-TWA)
Acetaldeide	25,0	(TLV-STEL)
Acroleina	0,1	(TLV-STEL)
Pentanale (Valeraldeide)	50,0	(TLV-TWA)

Acetone	500,0	(TLV-TWA)
1,3 – butadiene	1,0	(TLV-TWA)
Acido acetico	10,0 15,0	(TLV-TWA) (TLV-STEL)
Formaldeide	0,3	(TLV-C)

15. deve essere garantito il rispetto della Legge n.447/1995 e ss.mm.ii. per quanto attiene le emissioni sonore, nonché il rispetto del D.P.C.M. 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
16. in caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Ditta è obbligata alla chiusura ed alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito;
17. i rifiuti prodotti dall'attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo;
18. piantumazione di essenze arboree resistenti a vegetazione fitta riguardante l'intero perimetro dello stabilimento;
19. ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento delle emissioni diffuse (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo), deve essere annotata su un apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo (uno schema esemplificativo per la redazione del registro riportato in appendice 2, all'allegato VI, alla Parte V, del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.);
20. gli Organi di Controllo e Vigilanza sono autorizzati ad effettuare presso lo stabilimento tutte le ispezioni ritenute necessarie per accertare il rispetto delle prescrizioni, delle pertinenti norme previste dalla Parte V, del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., e da ulteriori normative vigenti in materia. Il Gestore fornisce agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria ed assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza al fine dello svolgimento delle loro attività di competenza;
21. effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza delle norme vigenti in materia;
22. il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata dell'impianto di triturazione;
23. il Gestore deve adottare gli accorgimenti progettuali previsti e deve rispettare le pertinenti norme previste dalla parte Quinta del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., dal D.M. 05.02.98 e ss.mm.ii. e le ulteriori pertinenti norme tecniche comunitarie, nazionali, regionali di settore vigenti in materia;
24. le aree di deposito del materiale ottenuto dall'attività di recupero "mps" dovranno essere adeguatamente pavimentate. Tutto il materiale proveniente dall'attività di recupero, in attesa di essere sottoposto alle dovute analisi che lo classifichino "mps" o "EoW", deve essere depositato in apposite aree pavimentate e dotate di cordoli e raccolta acque;
25. gli uffici e gli spogliatoi devono essere approvvigionati con acqua destinata al consumo umano;
26. deve essere verificata, all'accettazione, l'assenza di materiale contenente amianto nei rifiuti in ingresso;

#### Prescrizioni specifiche

Alla luce dei nuovi pareri acquisiti, questo Dipartimento, onera la ditta I.L.A.P. S.p.A., ad attenersi alle prescrizioni in essi contenuti, ed in particolare (si richiamano espressamente le prescrizioni contenute nei pareri di cui al seguito)::

- 1) **Parere favorevole rilasciato dal Libero Consorzio di Ragusa, con nota prot.14598 del 19/07/2022 (prot. DRAR n.26346 del 19.07.2022);**
- 2) **Parere ARPA Sicilia, rimesso con nota n.13188/2023 (prot. DRAR n. 13447 del 13.3.2023);**
- 3) **Parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., rilasciato dall'ARTA Servizio 1, con nota prot.65394 del 04/09/2023 (prot. DRAR n. 40018 del 04/09/2023);**
- 4) **Comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art.8, c.4 Legge n.447 del 26/10/1995 (lettera e, comma 1 art.3 DPR n.59 del 13/3/2016);**  
la Comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art.8, c.4 Legge n.447 del 26/10/1995 (lettera e, c.1 art.3 DPR n.59 del 13/3/2016), risulta integrata nella Determina Dirigenziale n.97/2017 di adozione dell'A.U.A. n.01/2017, rilasciata dal Libero Consorzio di Ragusa; quest'ultimo, nell'esprimere il proprio parere al progetto di modifica dell'impianto proposto dalla ditta I.L.A.P., con nota prot.14598 del 19/07/2022 (prot. DRAR n.26346 del 19.07.2022), ha espresso parere favorevole alla prosecuzione dell'attività, già autorizzato con A.U.A. 01/2017 e P.A.U. 06/2017 del 02/02/2017;
- 5) **Acque** In merito al rispetto dei limiti del D.M. 185/2003 per le acque meteoriche immesse nel ciclo produttivo, come riferito nel parere dell'ARPA Sicilia, rimesso nella nota n.13188/2023 (prot. DRAR n. 13447 del 13.3.2023), si confermano le previsioni previste dalla stessa Agenzia;
- 6) **Controlli per la verifica della cessazione della qualifica di rifiuto del granulo proveniente dall'operazione R3:**

I controlli effettuati per accertare la cessazione della qualifica di rifiuto dei granuli rigenerati prodotti dall'attività

di recupero R3 dei rifiuti di plastica, al fine di attestare la cessazione della qualifica di rifiuto in conformità alle norme UNIPLAST UNI 10667 e UNI EN 15344 (Tabella 1), sono riepilogati nella tabella di cui al paragrafo 4.3.1. del PMC del Piano di monitoraggio e controllo rev. 03 dell'08/03/2023;

**7) Controlli per la verifica della cessazione della qualifica di rifiuto dell'aggregato riciclato proveniente dall'operazione R5:**

I controlli effettuati per accertare la cessazione della qualifica di rifiuto, sono descritti nella tabella del paragrafo 4.3.2. del Piano di monitoraggio e controllo rev. 03 dell'08/03/2023;

**Art.8**

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art.190 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art.189 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art.193 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.. Vigè il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art.187 del d.lgs.152/2006 come modificato dall'art.15 del d.lgs.205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n.151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii..

**Art.9**

La ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza almeno mensile, ricorrendo alla piattaforma "Orso" e/o secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

**Art.10**

Ai sensi dell'art.208, comma 6, del d.lgs.152/2006, e ss.mm.ii, la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

L'avvenuta realizzazione delle opere approvate con il presente provvedimento dovrà essere comunicata al Comune di Ragusa, al Libero Consorzio comunale di Ragusa, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art.1 della Legge Regionale 23 giugno 2014 n.14.

**Art.11**

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- 1) garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n.2196 del 02.12.2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno; le garanzie dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto al punto 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.4064 del 15.3.2018;
- 2) relazione giurata, con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento e adeguato a tutte le prescrizioni nello stesso impartite;
- 3) nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;
- 4) accettazione dell'incarico da parte del responsabile tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione.

**Art.12**

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questi non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

L'attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

D.D.S. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc.) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

#### **Art.13**

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art.86 comma 3 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art.85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato art.86.

#### **Art.14**

Si approva il Patto di integrità intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione contestualmente all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

#### **Art.15**

Si dà atto che, oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii.

#### **Art.16**

Ai sensi dell'art.208, c.17-bis, del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., si specificano i seguenti elementi identificativi:

**Ragione sociale dell'impresa:** I.L.A.P. S.p.A. C.F./ P.I. 00089960884;

**Sede leg. e impianto:** Zona Ind.le II Fase viale 10 n.4 del Comune di Ragusa in catasto urbano al fg.143/A part.53;

**Attività di gestione autorizzata:** attività di recupero di rifiuti di plastica non pericolosi, operazioni R13, R3 ed R5 dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;

**Rifiuti oggetto dell'attività:** codici EER all'art. 4 di questo provvedimento;

**Quantità autorizzate:**

- Potenzialità di stoccaggio dell'impianto (R13) 11.000 tonnellate;
- Capacità di messa in riserva (R13) massima di rifiuti non pericolosi 20.499 tonn/anno;
- Capacità produttiva (R3) di rifiuti non pericolosi: 56 tonn/giorno calcolata su 365 g/a;
- Capacità produttiva Annuale di aggregato prodotto (R5) di 3.300 t e produttiva media giornaliera (R5) di 9 t;

**Durata dell'autorizzazione:** l'autorizzazione ha validità 10 anni, dalla data di rilascio, rinnovabile presentando istanza entro 180 giorni dalla scadenza, ai sensi del comma 12;

#### **Art.17**

Il Libero Consorzio comunale di Ragusa effettuerà, anche avvalendosi dell'ARPA Sicilia, a seguito della comunicazione di cui all'art.8 del presente decreto, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. Il Libero Consorzio comunale di Ragusa effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art.197 del d.lgs.152/2006, anche avvalendosi di A.R.P.A.Sicilia.

#### **Art.18**

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014 n.21 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. 07.5.2015 n.9, e notificato alla ditta I.L.A.P. S.p.A. .Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs.104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello Statuto siciliano entro il termine di 120 gg. dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore. Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Ragusa, Libero Consorzio comunale di Ragusa, Prefettura di Ragusa, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. Direzione Generale, A.R.T.A. Dipartimento Ambiente – Servizio 1, D.R.A.R. – Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

**Il Dirigente del Servizio**  
(ing. Francesco Arini)